

SPERAVALE

Centro
Giovanile

anno II, n° 7 - L. 100



Cari amici,

Speciale CG torna "in edicola", dopo una pausa estiva, con un numero monografico sui decreti delegati. Il problema è importante per tutti, indipendentemente dal rapporto più o meno diretto con il mondo della scuola.

Certamente è importante per noi cristiani, chiamati ad essere "sale della terra" e "luce del mondo" e troppo spesso sordì a tale chiamata .

Ma non è di questo che vogliamo parlare in queste pagine di apertura. Nella nostra lotta per un discorso religioso "incarnato" nei problemi e nelle speranze della società attuale, abbiamo registrato, se non una sconfitta, certamente una grande battuta d'arresto.

Intendiamo parlare del siluramento del direttore del Centro Giovanile, don Orlando Cruccas, da parte delle autorità, salesiani e non .

Non abbiamo ancora capito da chi sia partita l'iniziativa di allontanare un prete scomodo, se dai salesiani di Latina, se dall'ispettore salesiano, se dal vescovo... Forse , in questa squallida storia c'entrano un po' tutti, anche noi che non siamo stati capaci di difenderlo con la dovuta decisione.

Perchè don Orlando è andato via ?

Perchè serviva la sua presenza in un'altra casa salesiana a Lanusei , in Sardegna, secondo la versione ufficiale ; perchè era l'unico sacerdote che si è opposto a derte forme di integralismo cattolico nella nostra parrocchia, secondo la versione di chi lo conosce e ha lavorato con lui.

Don Orlando, senza assumere i toni di contestazione di un don Franzoni, senza quindi creare un "caso" (lo dimostra la sua obbedienza al trasferimento), aveva realizzato nel Centro Giovanile uno spazio libero , dove ad una seria ricerca di fede si affiancava una forte sensibilità nella realtà sociale e culturale.

Unico sacerdote ad aver partecipato alle manifestazioni contro il carovita in febbraio e contro il neo-fascismo dopo la strage di Brescia ; unico ad aver preso parte al convegno dei gruppi culturali di base tenutosi in luglio; unico ad essersi opposto all'allineamento integralista con la D.C. ed i Comitati Civici in occasione delle elezioni politiche e del referendum ; unico ad aver tenuto presenté i problemi del mondo (Cile, Grecia, carovita, violenza, petrolieri..) nelle sue omelie domenicali..

In questo clima, la ricerca della fede non è stata per noi solo un fatto intellettuale e parolaio, ma ha assunto il reale significato di contestazione di noi stessi e del mondo alla luce della Parola di Dio.

Non stiamo qui a fare un elogio ad una persona che ha avuto certamente anche i suoi difetti. Vogliamo solo registrare che la reale motivazione del suo trasferimento non è altro che una delle tante azioni di repressione contro preti "scomodi", perchè liberi.

Questa prassi, molto seguita oggi dalla gerarchia ecclesiastica, ci addolora, perchè ci sentiamo ancora dentro la Chiesa, anche se essa conosce spesso le infedeltà di cui parla il profeta Osea (Osea I,I-II e 2,I-24) e non intendiamo abbandonarla.

Al di là delle istituzioni, vale la parola di Dio, che è parola di verità e di amore . In questa linea, noi vogliamo portare avanti il discorso per sollecitare le strutture della nostra Chiesa locale ad una maggior unione con chi lotta per la giustizia .

Mentre ringraziamo don Orlando per averci aiutato a capire meglio queste cose, diciamo a coloro che lo hanno ostacolato che il loro piano è fallito : non cambieremo linea e se vorranno farci tacere,dovranno scendere allo scoperto, parlando chiaro .

Forse non ci troveremo d'accordo , ma li stimeremo di più .

LA REDAZIONE.

NON ARRENDERSI

Il 12 novembre entreranno in vigore i decreti delegati, una serie di norme che vorrebbero riformare l'ordinamento della scuola italiana. A noi sembra che in realtà questi decreti cambino niente perché quelli che sono i concetti basilari del nostro sistema scolastico rimangono fondamentalmente gli stessi. Prendiamo per esempio il concetto di cultura. La legge delega per lo stato giuridico e per gli organi collegiali nella scuola dice nell'art. 2 che nella scuola si deve attuare "non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio."

Nei decreti tale concetto non è affrontato direttamente ma dalla lettura degli articoli risulta ancora valido quello finora adottato dalla scuola. Cioè una cultura intesa come trasmissione dal docente all'allievo di una tradizione culturale pervenutaci dal passato. Per noi cultura invece vuol dire, per rifiuto della tradizione, un'analisi critica del passato e del presente in una prospettiva futura. Quindi il professore non dovrebbe più essere un trasmettitore di nozioni, ma uno stimolo per una ricerca comune. La scuola diventa così per noi una produttrice di cultura, capace di intervenire sulla realtà per modificarla. Inoltre il più delle volte, nel trasmetterci questa cultura passata, ci viene nascosta parte della verità. Tutto questo perché una scuola da cui esca un uomo critico non giova agli interessi di una classe dirigente che invece vuole persone allenate da incanire proiettivamente nel sistema.

I decreti, attraverso gli organi collegiali, vorrebbero portare una maggiore democrazia nella scuola. Essi però sono solo un decentramento burocratico in cui il potere viene spezzettato fra i vari presidi e coordinatori ecc. Ecco quindi, che ancora una volta, alle richieste di partecipazione provenienti dalla base, si risponde con ordinamenti, non solo calati dall'alto, ma del tutto inefficienti. Se per democrazia intendiamo anche rispetto delle idee di tutti, non crediamo che que-

COSA
CAMBIA?

QUALE
CULTURA?

LA VERITA'
MANOMESSA

BUROCRAZIA

mente esserò organi democratici.

GLI
INSEGNANTI
INNOVATORI.

Sarebbe democrazia se non si parlasse solo di gestione comune di alcune strutture, ma di partecipazione ai processi di cultura e di apprendimento, come per esempio la scelta dei programmi. Di questa mancanza di libertà subiscono le conseguenze anche i professori; infatti se qualcuno di loro volesse tentare di portare avanti nella propria classe una esperienza innovatrice, lasciando da parte i metodi tradizionali, verrebbe subito ostacolato e a suo carico potrebbero essere presi dei provvedimenti: "...la censura; la sospensione dall'insegnamento fino a un mese; la sospensione dell'insegnamento da oltre un mese a sei mesi; la destituzione." (decreto III, art. 94)

REPRESSIONE
SPICCIOLA

Il nostro giudizio è confermato dagli avvenimenti recenti riguardanti i licei sperimentali di Roma; infatti il Ministero della P.I. ha trasferito buona parte degli insegnanti che da anni conducevano esperienze positive e del tutto nuove, con il pretesto che essi avevano la qualifica di "supplenti annuali". In questo modo si è tentato di porre termine ad una attività scolastica del tutto scomoda.

LA FUNZIONE
DEI
GENITORI

L'entrata nella scuola dei genitori e delle forze sociali è vista da tutti come una grande conquista democratica, in realtà non sembra altro che una "magnanima concessione" fatta dal governo per accontentare tutti coloro che esprimevano l'esigenza di una scuola facente parte attiva della società. Infatti i genitori entrano nella scuola come genitori e non come cittadini, e perciò si schiereranno senz'altro dalla parte della cosiddetta "legalità costituita" ovvero sia i metodi e i sistemi tradizionali della scuola italiana. Negli organi in cui è prevista la loro presenza, senz'altro si faranno sentire: "A scuola bisogna studiare! Il professore ha ragione! La politica è una cosa sporca e non deve entrare nella scuola!!!" Al singolo cittadino invece non si dà la possibilità di interessarsi della scuola che è una componente sociale al servizio della collettività. Per esempio è preclusa anche la rappresentanza ai comitati di quartiere che rappresentano direttamente le esigenze della base. Non è neanche giusto che le rappresentanze sindacali della classe operaia siano previste quasi uguali a quelle della piccola e media industria. C'è il rischio però che le prime rappresentino al

OPERAI
E
CONFINDU.
SRIA

DECRETO PRIMO - Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

TITOLO PRIMO
Comunità scolastica

Art. I - Organi collegiali.

Al fine di realizzare nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

omissis

Art. 3 - Consigli di interclasse e di classe.

Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte altresì del consiglio di classe o di interclasse:

- a) nella scuola elementare per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
- b) nella scuola media 4 rappresentanti eletti come sopra;
- c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, 2 rappresentanti eletti come sopra, nonché 2 rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, e ad iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 4 - Collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante
- b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o dell'istituto;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento della attività scolastica;
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe o di interclasse e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.
- e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4 numero 1, della legge 30 luglio 1973, n° 477 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 relativo alla sperimentazione e alla ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
- f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
- g) elegge, in numeri di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento;
- h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni;
- i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
- l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano, in modo continuativo nella scuola con compiti medico-socio-psico-pedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo in orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario di collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti a norma del precedente seconda comma lettera g).

Art. 9)- Istituzione e fini del distretto scolastico.

Su proposta delle regioni, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "Distretti scolastici". I Decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

Omissis

Art. II- Organi del distretto.

L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale. Esso è composto come segue:

- a) Tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale, in servizio nelle medesime scuole;
- b) Cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
- c) Un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
- d) Sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
- e) Tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- f) Due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionali;
- g) Tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato dalla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, tra gli imprenditori, e gli altri due, designati dal Consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, le quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui due riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal Consiglio comunale dal Comune se esso coincide col distretto.

Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali nel consiglio scolastico distrettuale, garantendo in rappresentanza della minoranza. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà 7 rappresentanti per ogni distretto, dei quali 2 riservati alla minoranza. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui alla lettera c) lettere e b) e cade la riserva di cui alla lettera d) ultima parte. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza ~~risp~~ nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il consiglio può eleggere, nel proprio ambito, una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da non più di altri 4 membri. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le designazioni di cui alle lettere e), f) e g), nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c), d). La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi della amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Art. 12 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.

Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal ministro per la pubblica istruzione e previa opportuna intesa anche attraverso una riunione annua alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:

- allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
- ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
- ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
- ai corsi di scuola popolare, di istruzione degli adulti e alle atti

- al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;

- ad attività di sperimentazione.

In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:

- al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene alla istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché alla organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare di regola, la presenza nel distretto di scuole dello stato di ogni ordine e grado, ad eccezione della università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

- al ministro per la Pubblica Istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

- al ministro per la pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma ma in esso non previsti. Il consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto della regione avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.

Omissis

Art. 19- Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dal presente decreto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, e a chi ne fa legalmente le voci. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nel consiglio di istituto e rispettiva giunta e nei consigli di discipline degli alunni, gli studenti devono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 20- Elezioni

L'elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe e di interclasse hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a dieci, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a cento ma superiori a dieci, e da venti elettori se questi siano superiori a cento. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire. Il voto è personale, libero e segreto.

. Omissis

Art. 24 - svolgimento delle elezioni.

Con ordinanza del ministero per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, e in particolare per:

- a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
 - b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
 - c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
 - d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
 - e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di scheda;
 - f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
 - g) la proclamazione degli eletti;
 - h) la convocazione dell'organo;
 - i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
- Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente. Le votazioni si svolgono in un unico giorno non lavorativo.

Omissis

TITOLO SECONDO

Assemblee degli studenti e dei genitori.

Art. 42 - Diritto d'assemblea.

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni della scuola di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 43 - Assemblee studentesche.

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della for-

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alla assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di istituto possono assistere oltre al preside o a un suo delegato gli insegnanti che lo desiderano.

Art. 44 - Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene dato in visione al consiglio di istituto.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dell'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei rappresentanti. Il preside ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 45 - Assemblee dei genitori.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali di circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

Nel caso previsto nel precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto convocata a richiesta dal presidente dell'assemblea ove sia stato eletto o dalla maggioranza del comitato dei genitori oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 300 negli altri.

Il direttore didattico o preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il diret

direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

DECRETO DELEGATO CONCERNENTE NORME DI STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DOCENTE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE DELLO STATO

TITOLO PRIMO

Funzione docente, direttiva e ispettiva

Articolo I

Libertà di insegnamento

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti delle scuole stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Le azioni di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

ARTICOLO 2

Funzione docente

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura delle attività didattiche e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare, essi:

- a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative delle scuole, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle commissioni di esami e dei concorsi di cui siano stati nominati componenti.

lo la volontà del vertice del sindacato, e non la base operaia che c'è dietro e che potrebbe portare, oltre all'esperienza delle 150 ore come un nuovo metodo di scuola, anche ad un collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro. Stiamo seguendo in questi giorni le trattative dei sindacati con la FIAT; i lavoratori di Torino stanno vivendo giornate d'angoscia vedendo minacciato il loro salario. Noi pensiamo anche interessarsi di questi problemi sia cultura, perchè questi non sono problemi che riguardano solo i 71000 operai FIAT, ma tutti noi.

FIAT
VOLUNTAS
FIAT


Perciò i decreti delegati, in realtà, non hanno affatto intaccato la barriera che c'è sempre stata tra la scuola e il mondo esterno e ci hanno riproposto, con opportuna razionalizzazione, lo stesso modello di scuola.

NON
ARRENDERSI

A questo punto, agli studenti non rimane che sfruttare al massimo il poco spazio loro concesso. I loro rappresentanti, nei consigli di istituto e di interclasse, dovrebbero far sentire la loro presenza rifiutandosi di discutere di argomenti quali gite, campionati sportivi a livello di istituto, ecc. ma ponendo sul tappeto problemi fondamentali quali la ricerca di una cultura alternativa, la riforma scolastica, il rapporto tra professori e studenti, il collegamento con il mondo esterno, mettendo continuamente di fronte a genitori, professori e presidi, quella che è la realtà di una scuola e di una società decadente.

Bisogna cercare di utilizzare al massimo le ore che ci vengono concesse per sperimentare nuovi modi di fare scuola e per ricercare insieme cose nuove. Ma soprattutto bisogna dare più valore alle assemblee degli studenti, che possono al limite anche smentire i loro rappresentanti quando questi non siano veramente portavoce della volontà di tutti.

... I COMPITI A CASA DEVONO
GIUVARE AL BAMBINO, ESSI
NON DOVREBBERO ESSE
RE IMPOSTI COME PUNIZIONE
DI UN COMPORTAMENTO DEL
TUTTO SENZA RAPPORTO COL
LAVORO ASSEGNATO.
IL BAMBINO CHE ARRIVA A
SCUOLA IN RITARDO NON
DOVREBBE ESSERE COSTRETTO



"A LEGGERE VENTI
PAGINE IN PIU' PER
PUNIZIONE..."

E' CIO' CHE
DICO IO!

"AI BAMBINI DELLE SCUOLE
ELEMENTARI NON DOVREB-
BERO ESSERE DATI COMPITI
CHE RICHIEDANO IN TUTTO
PIU' DI UN'ORA DI LAVORO.
... NON SI DOVREBBE PRETEN-
DERE CHE IL BAMBINO A
CASA OCCUPI TUTTO IL SUO
TEMPO A FARE I
COMPITI..."



UDITE!
UDITE!

"DOVUNQUE CI SIANO COMPITI,
DEVE ESSERE UNA SQUADRA
DI TRE MEMBRI: L'INSE-
GNANTE, IL BAMBINO E
I GENITORI"

SONO
D'ACCORDO!



E CHE IL PRESIDE SE NE
STIA FUORI D'ACIO!

